

Allegato alla Delib.G.R. n. 27/29 del 10.8.2023

L.R. n. 33 del 2 agosto 2018 "Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza".

Linee guida misure attuative anni 2023-2025.

## 1. Criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti e individuazione dei soggetti attuatori.

- a) Lo stanziamento è destinato solo al finanziamento dei progetti personalizzati ex art. 2 della legge regionale n. 33/2018.
- b) L'attuazione della misura nelle diverse fasi in cui la stessa si articola (ricognizione dei fabbisogni; redazione del progetto personalizzato, esecuzione, rendicontazione e monitoraggio dello stesso) è affidata agli Ambiti Plus nei cui territori si trovano le Case di accoglienza delle donne vittime di violenza, istituite ex lege n. 8/2007 (Olbia, Sassari, Oristano, Cagliari, Nuoro). Poiché in ognuno di questi Ambiti è presente una sola Casa di accoglienza, le predette risorse vengono assegnate al Comune nel cui territorio è ubicata la Casa di accoglienza, che coincide, peraltro, con il capofila dell'Ambito.
- c) Lo stanziamento è ripartito in parti uguali tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus suindicati.
- d) Qualora venissero stanziate ulteriori risorse sul bilancio regionale per l'attuazione della legge regionale n. 33/2018, si potrà disporre l'ampliamento del numero di Ambiti PLUS beneficiari nel cui territorio insistono le sedi dei Centri antiviolenza riconosciuti dalla RAS ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 46/24 del 17.9.2020 e n. 12/5 del 1.4.2021, e ripartire le risorse in parti uguali tra tutti i PLUS beneficiari.

#### 2. Ammontare minimo e massimo del sussidio.

L'ammontare minimo e massimo del sussidio economico mensile è così determinato:

- nel caso di donna sola, è stabilito nella misura fissa di € 811 (dato ricavato sulla base del calcolo ISTAT per la soglia di povertà assoluta);
- nel caso di donna con figli minori, l'ammontare minimo del sussidio è determinato dall'applicazione della formula ISTAT di calcolo della soglia di povertà assoluta, tenendo conto, ai fini della sua determinazione, del luogo di residenza o di domicilio della donna;
- il sussidio così determinato è aumentato rispettivamente:
  - a) di € 100, se la donna sia persona con disabilità o abbia figli con disabilità;
  - b) di € 200, se nel nucleo preso in carico sono presenti due o più persone con disabilità.

L'ammontare del sussidio, così determinato, può essere aumentato da quello stabilito per il rimborso delle spese legali e per l'inserimento lavorativo.



Per ciascun progetto finanziato con la presente misura dovrà essere acquisito un relativo CUP (Codice Unico di Progetto per gli investimenti pubblici).

#### 3. Criteri di accesso al reddito di libertà.

In armonia con le disposizioni di cui all'art. 4 della legge, che disciplina i requisiti e le condizioni di accesso alla misura, al fine di evitare forme di discriminazioni fra donne vittime di violenza, possono accedere al reddito di libertà (RDL) le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai servizi sociali del Comune di nuovo domicilio, che sono seguite dai Centri antiviolenza o che siano o siano state ospiti sia in una casa di accoglienza, sia in una struttura similare ad una casa di accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili.

Nel caso in cui altri soggetti istituzionali (Consultori, forze dell'ordine ecc.) abbiano in carico o vengano a conoscenza di situazioni di donne vittime di violenza che potrebbero beneficiare della misura, questi segnaleranno i casi ai servizi sociali dei PLUS beneficiari o ai CAV del territorio, ai quali spetterà la valutazione di una successiva presa in carico e redazione del progetto personalizzato.

### 4. Criteri di selezione delle domande.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 5 in ordine al procedimento, nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti rispetto ai fabbisogni rilevati, l'individuazione delle donne ammesse al beneficio ha luogo sulla base del livello di gravità del bisogno, determinato dai seguenti criteri:

- a) gravità della condizione personale della donna richiedente, determinata dallo stato di salute, gravidanza, disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, bassa scolarizzazione (fino ad un massimo di 35 punti su 100);
- b) gravità della condizione familiare determinata dalla presenza di figli minori e/o figli con disabilità (fino ad un massimo di 35 punti su 100);
- c) condizione reddituale e patrimoniale della donna richiedente certificata dalla dichiarazione dei redditi personale o da autocertificazione attestante il reddito personale (fino ad un massimo di 20 punti su 100);
- d) eventuale tempo di permanenza all'interno di una casa di accoglienza o di una struttura similare (fino ad un massimo di 10 punti su100).

### 5. Procedimento.

I Comuni, tramite gli Ambiti Plus, in raccordo con le équipe dei Centri Antiviolenza o delle Case di accoglienza, acquisito il consenso delle donne, secondo il metodo della co-progettazione, predispongono il piano personalizzato di interventi, in base ai criteri delle presenti linee guida. In ragione del fatto che possono accedere alla misura anche donne che siano state o siano ospiti di strutture similari ad una casa di



accoglienza, cui non sono potute accedere per mancanza di posti disponibili, e le donne seguite dai Centri Antiviolenza, in tali casi il progetto deve essere presentato presso l'ambito PLUS nel cui territorio sia compresa la casa di accoglienza che non ha potuto ospitare la donna o nel cui territorio si trovi il Centro Antiviolenza che segue la donna; qualora le proposte progettuali riguardino donne seguite dai Centri Antiviolenza di Sanluri, Carbonia, Unione Comuni di Ogliastra, Unione Comuni Marghine, Ozieri, tali Centri dovranno presentare le proposte presso, rispettivamente, l'Ambito Plus di Oristano, Cagliari, Nuoro, Sassari, Olbia (salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma d del presente documento).

Considerato che, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, l'accoglienza nei Centri Antiviolenza e nelle Case deve essere garantita a prescindere dalla provenienza e residenza della donna; che inoltre la donna, spesso, decide di spostarsi dal proprio territorio di residenza per sfuggire alle situazioni di violenza: il criterio della residenza, ai fini dell'individuazione del soggetto che effettuerà la certificazione della violenza e la presa in carico della donna, non può essere vincolante. Poiché le situazioni che possono verificarsi sono molteplici, il criterio guida dovrà essere sempre il prioritario interesse della donna e dei suoi eventuali figli minori e a tal fine dovranno essere rafforzate le intese e le collaborazioni tra gli Ambiti Plus, i Servizi sociali comunali e i Centri Antiviolenza coinvolti.

La durata del piano personalizzato coincide con la durata dell'erogazione del RDL che, per legge, può andare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei mesi. La durata dell'erogazione del RDL e del piano sono definite in sede di co-progettazione, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse assegnate ad ogni Ambito e alla gravità della situazione della vittima di violenza, determinata sulla base dei criteri definiti nelle presenti linee guida.

Il piano personalizzato, prima della scadenza della sua durata, può essere prorogato fino alla durata massima di tre anni.

La proroga del piano può essere disposta anche nei confronti dei piani in essere alla data di approvazione della presente deliberazione.

L'erogazione del sussidio economico può avvenire con la periodicità che, in sede di co-progettazione, si ritiene conforme agli obiettivi progettuali. Il piano personalizzato di interventi, a titolo esemplificativo, può prevedere singolarmente o congiuntamente i seguenti interventi:

- a) erogazione di un sussidio economico, così come determinato ai sensi dell'art. 2;
- b) sostegno economico per le spese legali;
- c) accesso ai dispositivi di politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione;
- d) avvio all'autoimpiego;
- e) inserimenti lavorativi;
- f) aiuto economico per favorire la mobilità geografica per sfuggire alla condizione di violenza;
- g) garanzia della continuità scolastica della donna vittima di violenza e per i figli minori e maggiorenni che debbano completare il ciclo di istruzione;



h) sostegno per il raggiungimento dell'autonomia abitativa a favore delle donne vittime di violenza che non dispongono di un alloggio o il cui alloggio è divenuto impraticabile per ragioni di sicurezza personale. I progetti devono avere l'obiettivo di sostenere gradualmente la fase di passaggio verso la completa autonomia abitativa, anche attraverso la formula del cohousing.

Il piano personalizzato verrà elaborato tenendo conto, inoltre, di eventuali altri benefici percepiti dalla donna e dal nucleo preso in carico.

La modalità di gestione degli interventi di cui alle lettere c), d), e), deve esse integrata tra enti locali, centri antiviolenza, servizi per il lavoro, imprese sociali per il reinserimento lavorativo, e dovrà prevedere forme di partenariato con aziende e imprese locali, preventivamente sensibilizzate.

In generale va sottolineato che l'efficacia della realizzazione dei progetti è legata all'attuazione di accordi, partenariati e altre forme di intesa con i diversi servizi del territorio, i quali a vario titolo possono concorrere al buon esito dei percorsi. La Regione Sardegna promuove e sostiene questa modalità di azioni di rete.

# 6. Rendicontazione e monitoraggio.

I dati di monitoraggio e rendicontazione dovranno essere inseriti sul sistema informativo regionale, in una specifica area della piattaforma SIPSO (Sistema informativo delle politiche sociali), per ciascuna annualità finanziaria. Nelle more del rilascio dell'Area SIPSO destinata al RDL gli Ambiti PLUS presentano i dati di monitoraggio e di rendicontazione secondo le modalità e le scadenze comunicate dal Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale.

Gli Ambiti partecipano inoltre all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, e per la verifica dell'appropriatezza, qualità ed efficacia dei servizi resi e dei risultati raggiunti, sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dalla Regione Sardegna. Pertanto gli Ambiti sono tenuti a mettere a disposizione della Regione Sardegna i dati e le informazioni in loro possesso, nel rispetto della privacy e dell'anonimato, e la mancata osservanza di tale obbligo informativo comporterà l'esclusione dell'Ambito inadempiente dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo Fondo.

# 7. Compatibilità con altre misure di sostegno al reddito.

Il Reddito di libertà ex lege regionale n. 33/2018 è compatibile con le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà.

Il Reddito di libertà ex lege regionale n. 33/2018 non è compatibile col Reddito di libertà nazionale gestito dall'INPS tramite i Comuni.